

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas)

Art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 13.02.2017

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO: CUC019/2016 – ADEMPIMENTO, SENZA ACQUIESCENZA, ALL'ORDINANZA TAR VENETO N°53/2017; RIAMMISSIONE DI ELETTRICA SISTEM S.R.L. ALLA GARA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA R. RIGOTTI DEL COMUNE DI MALO – LOTTO 1° - STRALCIO 1. CUP H51H16000120004 CIG 6850879432.

Premesso che:

- il Comune di Malo ha chiesto di avvalersi della Centrale Unica di Committenza (di seguito CIC) Schio Val Leogra per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione della scuola primaria R. Rigotti del Comune di Malo – Lotto 1° - stralcio 1”;
- con determinazione della CUC Schio Val Leogra- n. 47 del 31.10.2016 era stata indetta la relativa procedura aperta ed erano stati approvati i documenti di gara;
- con determinazione n. 54 del 13.12.2016 era stato approvato l'elenco degli esclusi dalla procedura in questione, tra cui risultava la società Elettrica Sistem s.r.l. con sede a Cava dei Tirreni (SA), concorrente n°4;
- Elettrica Sistem s.r.l. ha promosso ricorso al TAR Veneto RG. 44/2017, con richiesta di sospensiva, avverso il provvedimento di esclusione;
- in data 9.02.2017 il TAR ha depositato l'ordinanza cautelare n. 53/2017 in cui ha ritenuto *“la legittimità del ricorso all'avvalimento da parte di Elettrica Sistem srl, giacchè relativo alla categoria prevalente, con conseguente illegittimità, prima facie, dell'esclusione di detta società”* e quindi invitava la stazione appaltante alla ripetizione delle operazioni di gara, previa riammissione della ditta ricorrente;

Ritenuto quindi di dare attuazione alle indicazioni espresse dal Giudice amministrativo, senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza alla medesima ordinanza, mediante la riammissione alla procedura di gara della ditta Elettrica Sistem s.r.l., con ripetizione delle operazioni di gara;

Richiamata la determinazione n. 53 del 5.12.2016 con la quale era stata nominata la Commissione di gara;

Visto l'art. 6 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra;

Richiamate la legge n. 267/2000, n. 241/1990 ed il D. Lgs. 50/2016;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

d e t e r m i n a

- 1) che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la ripetizione delle operazioni di gara da parte della Commissione, nominata con determinazione n. 53 del 5.12.2016, con la riammissione della soc. Elettrica Sistem srl;
- 4) di dare atto che:
 - la riapertura delle operazioni di gara non implica alcuna acquiescenza alla ordinanza n°53/2017 del Tar Veneto, richiamata nelle premesse;
 - gli atti di gara sono pubblicati sul sito web del Comune di Schio, sezione CUC Schio Val Leogra.

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)